

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1950

(22<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

«Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito» (N. 1012) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	184
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	183, 184,	185
CERICA . . . . .		184
PANETTI . . . . .		184
FACCHINETTI . . . . .		185
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .		185

(Discussione e rinvio)

«Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già tratti a vita nel servizio permanente effettivo» (N. 651) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	189
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	186, 190
PALERMO . . . . .	187, 190, 191
FACCHINETTI . . . . .	188, 191
PANETTI . . . . .	191

GASPAROTTO . . . . .	Pag.	189
CERICA . . . . .		190
GORTANI . . . . .		190
BELTRAND . . . . .		190
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .		190
CINGOLANI . . . . .		191

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bardini, Beltrand, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Damaggio, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Gortani, Lavia, Miceli Picardi, Ottoni, Palermo, Panetti, Salvi, Tignino.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

SALVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito» (N. 1012) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha la parola il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene alcune norme

## IV COMMISSIONE (Difesa)

22ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

che modificano quelle precedentemente stabilite per l'ammissione degli allievi alla Accademia militare di Modena. Tali norme facilitano l'ingresso degli allievi alla Accademia, il che costituisce una chiara dimostrazione del fatto che l'Accademia militare di Modena, contrariamente a quello che avviene per l'Accademia navale di Livorno e per quella Aeronautica, incontra forti ostacoli nel reclutamento.

Le norme precedenti sono state modificate in due punti: nel senso, anzitutto, di accettare coloro che sono stati respinti all'esame di licenza liceale nella sessione estiva, nel presupposto che siano promossi ad ottobre. Naturalmente, qualora venissero bocciati anche in autunno, verrebbero esclusi dall'ammissione. In secondo luogo, si stabilisce di accettare ufficiali di complemento di età inferiore ai 25 anni, i quali siano disposti, dopo aver prestato servizio da sottotenenti di complemento, a diventare semplici allievi per frequentare l'Accademia. È chiaro, anche in questo caso, che una persona dell'età di 25 anni che si rassegna a ritornare a fare il semplice allievo, con la perdita di sei anni di anzianità (perché generalmente si entra all'Accademia a 18) non può costituire un elemento scelto. Questa legge, insomma, non fa che dimostrare una volta di più quello che io mi sono permesso di far presente in sede di bilancio della Difesa, e cioè che il sistema di reclutamento degli ufficiali è inadeguato. In questa sede non si può fare altro che approvare il disegno di legge. In altra sede, tuttavia, bisognerà far presente che le condizioni fatte agli ufficiali di terra sono talmente cattive che non si riesce a reclutarne, se non immettendo elementi scadenti; e che si impone, pertanto, la necessità di adottare opportuni provvedimenti per ovviare a questa pericolosa situazione.

CERICA. A quanto ha detto il collega Cadorna, desidero aggiungere qualche parola che resti consacrata a verbale. Le considerazioni esposte dal senatore Cadorna sono talmente gravi che devono richiamare tutta l'attenzione del Parlamento e del popolo italiano, tenendo presente che lo Stato democratico repubblicano si regge anche, come tutti gli altri Stati, sulle Forze Armate, in tempo di pace e in tempo di guerra, perché le Forze Armate rappresentano la tutela delle istituzioni democratiche e repubblicane dello Stato italiano.

È quindi interesse nostro, e siamo noi responsabili, a che queste Forze Armate siano bene inquadrare, siano cioè formate da personale che non viva ai margini della vita del Paese, ma che sia dotato delle necessarie qualità e che possa essere allettato a fare l'ufficiale delle Forze Armate, specialmente dell'Esercito.

Questa legge risolve solo relativamente la questione, nel senso che allarga la possibilità di reclutare elementi che non abbiano tutti i requisiti previsti dalla legge sul reclutamento; essa quindi rappresenta uno scadimento nelle condizioni di selezione degli individui da reclutare. Se noi non avessimo proprio le spalle al muro, se cioè noi avessimo una libertà di decisione, sarei pregiudizialmente contrario al progetto, perché esso, se è dettato dalla necessità di raggiungere l'inquadramento numerico necessario, certamente non assicurerà un reclutamento qualificato alla Accademia militare di Modena.

Pertanto dichiaro di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge, perché astretto da una condizione di necessità.

Sono però contrario al principio informatore del disegno di legge stesso perché ritengo che oggi un ufficiale, il quale ha la gravissima responsabilità dell'addestramento militare che ai figli del popolo italiano viene impartito nelle Forze Armate, per difendere, in caso di deprecabile necessità, le frontiere del Paese, debba essere scelto non tra gli italiani della qualità più scadente, ma tra i migliori.

PRESIDENTE. Le preoccupazioni espresse dai senatori Cerica e Cadorna sono le mie, e la Commissione è unanime nel far eco alle loro parole.

PANETTI. Vorrei domandare un chiarimento all'onorevole relatore. Il diverso grado di facilità che si riscontra nel reclutamento delle tre armi dipende esclusivamente dal diverso trattamento economico che si fa nella Aeronautica e nella Marina rispetto all'Esercito? Ed un eventuale pareggiamento finanziario richiederebbe sacrifici finanziari di grande rilievo?

CADORNA, *relatore*. La diversità di condizioni che si fanno nelle tre Forze Armate è dovuta a varie ragioni. Per ovvi motivi le armi meno numerose hanno avuto sempre un maggior numero di aspiranti; nell'Esercito, ad esempio, le armi speciali hanno sempre avuto un reclutamento più facile che non la fanteria. Il problema mas-

simo dell'apparato militare italiano è stato sempre quello della fanteria: creare una buona fanteria ha costituito sempre una grande difficoltà, mentre per le altre armi speciali si è ognora riusciti a reclutare ottimi elementi.

Altrettanto accade nel paragone con la Marina e con l'Aviazione: entrambe forniscono all'allievo dei requisiti tecnici che gli permettono più facilmente di trovare un impiego nella vita civile, nel caso che voglia abbandonare la carriera militare, specialmente se la debba abbandonare in giovane età come è accaduto in tempi recenti. Gli ex ufficiali di Marina e di Aviazione hanno, infatti, trovato facilmente impiego nella vita civile, mentre gli ex ufficiali di fanteria rimangono disoccupati, ed oggi trascinano per le strade la loro miseria.

A tutti questi vantaggi delle armi speciali si aggiungano i vantaggi di stipendio, dato che rispetto agli arruolamenti dell'Esercito si hanno nelle altre armi 15 o 20 mila lire mensili in più. Inoltre il servizio è molto più comodo perchè si svolge su mezzi meccanizzati. Tutte queste ragioni fanno sì che i reclutamenti della Marina e della Aeronautica sono sempre stati abbondanti, mentre quelli di terra sono sempre stati deficitari.

FACCHINETTI. Poichè ho sotto mano il quadro comparativo dei diversi stipendi, mi permetto di dare una risposta pertinente alla domanda rivolta dal senatore Panetti. Ecco alcuni dati: un colonnello senza famiglia, in fanteria, riceve 47.668 lire ed un colonnello con famiglia 57.000; il sottotenente dell'aviazione arriva a 63.000 e il sottotenente ammogliato a 72.000.

È chiaro che basta questo argomento economico per spiegare quanto accade; ma è chiaro altresì che, siccome si tratta di appartenenti alle Forze Armate, che offrono alla Nazione il medesimo sacrificio e la medesima dedizione, questa sperequazione, che rappresenta un insulto per coloro che ricevono il peggior trattamento, è un problema che, insieme alla notizia dell'approvazione del disegno di legge, che avverrà solo per motivi di necessità, deve essere proposto al Ministro perchè lo studi e lo risolva.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Facchinetti potranno trovare adeguata collocazione nella relazione sul bilancio della Difesa.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami.

A questo articolo il senatore Cingolani ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 23 gennaio 1940, n. 161, è data facoltà al Ministro della difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che compiranno il diciassettesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo il concorso, purchè siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti ».

CADORNA, *relatore*. Debbo solo dire che, mentre il provvedimento di legge tende a consentire anche il reclutamento di elementi scadenti, l'emendamento del senatore Cingolani permetterebbe di ammettere ai concorsi anche giovani valenti, provvisti di titoli adeguati. Ritengo, pertanto, che esso possa essere senz'altro accolto.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco al giusto ed opportuno emendamento aggiuntivo del senatore Cingolani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cingolani, di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## IV COMMISSIONE (Difesa)

22ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

Metto in votazione l'articolo 1, di cui è stata data lettura, con la modificazione testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 2.

Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia, mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione alla Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il 25° anno di età.

I sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta.

(È approvato).

## Art. 3.

Gli allievi indicati nel precedente articolo 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianità di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneità nella stessa sessione di esami. L'anzianità relativa è determinata secondo le norme vigenti.

(È approvato).

## Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 mar-

zo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2192, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi dell'Accademia militare (di qualunque provenienza) che compiano i relativi corsi nello stesso anno e conseguano la idoneità nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi o servizi sotto un'unica data ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo » (N. 651)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo », già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Questo disegno di legge, in analogia a quanto è stato fatto per altri casi del genere, concede gli assegni a vita a due vecchi generali d'armata, il generale Santini e il generale Pirzio Biroli. Tuttavia, allorché iniziai la mia relazione, il collega Palermo fece presente che il generale Pirzio Biroli — cosa che io ignoravo, perchè stavo facendo la relazione sulla sua carriera militare — era compreso fra le denunce di criminali di guerra fatte dagli jugoslavi per comando tenuto in territorio jugoslavo; esattamente, credo, in Montenegro. Da allora questo disegno di legge, che riguardava non solo il generale Pirzio Biroli, ma anche, come ho detto, il generale Santini, fu accantonato. Io ho ricevuto una quantità di sollecitazioni a questo pro-

## IV COMMISSIONE (Difesa)

22<sup>a</sup> RIUNIONE (12 maggio 1950)

posito: ho qui 3 o 4 lettere del generale Santini e ne ho anche una del generale Pirzio Biroli. Il generale Santini, che ha 82 anni, non si spiega la ragione per cui questo disegno di legge è stato messo in disparte.

Io stesso, di fronte a tale situazione, mi trovo imbarazzato, e vorrei rivolgermi alla cortesia dell'onorevole Palermo, per trovare una adeguata soluzione. Non entro nel merito politico. La questione delle denunce da parte dei Tribunali di guerra jugoslavi ha avuto una lunga procedura: fu costituita com'è noto, una Commissione per l'esame di quelle denunce, che, quando ne venne accertato il fondamento, furono trasmesse al Procuratore generale militare, il quale non pare abbia alcuna fretta di pronunciarsi in merito. Si tratta evidentemente di un fatto politico, piuttosto che militare. Per diretta esperienza non conosco i fatti che hanno portato alla denuncia del generale Pirzio Biroli e pertanto non posso che descrivere la carriera militare tanto dell'uno quanto dell'altro generale, ai quali si riferisce il disegno di legge.

Io ho conosciuto il generale Pirzio Biroli fin dall'altra guerra, al 14<sup>o</sup> Corpo d'armata: come lo stesso collega Palermo, che pure ha rilevato le circostanze che ho detto, potrà darmi atto, si tratta di un ufficiale sotto ogni punto di vista brillante, amato dagli inferiori e stimato negli ambienti militari.

Io stesso non saprei esattamente quale formula proporre per risolvere questa delicata questione. Certamente è una esigenza assoluta di equità che la legge segua il suo *iter*, almeno per quanto concerne il generale Santini, che ormai è assai vecchio e in non buone condizioni di salute. Non credo che questo riconoscimento possa essergli negato, in analogia a quanto è stato disposto per tutti gli altri alti ufficiali nelle sue condizioni.

Ritengo che si possano prospettare due soluzioni: o stralciare dal disegno di legge il nome del generale Pirzio Biroli, con una qualche formula da studiarsi, ovvero approvare il disegno di legge integralmente, considerando che il giorno in cui il Procuratore generale rinviasse a giudizio il generale Pirzio Biroli, contemporaneamente verrebbero sospesi nei suoi confronti i benefici previsti dal disegno di legge.

Ritengo che questa ultima soluzione sia la migliore. Mi sembrerebbe, infatti, inopportuno sospendere un provvedimento di legge prima ancora che un giudizio qualsiasi sia stato pronunciato.

PALERMO. Come giustamente ha osservato il senatore Cadorna, in questo caso, più che di una questione militare, si tratta di una questione squisitamente politica. Io non voglio pronunciarmi in merito a quella che è la figura militare del generale Pirzio Biroli: ho conosciuto il generale Pirzio Biroli fin dal tempo in cui il Ministero si trovava a Lecce, e mi risulta che effettivamente egli passò le linee per unirsi al Governo legittimo che si trovava a Salerno.

Mi risulta anche che il generale Pirzio Biroli ha perso l'unico figliolo fucilato dai tedeschi in Albania. Quindi, come si può comprendere, questi precedenti non potrebbero animarmi contro il generale Pirzio Biroli. Il punto però su cui vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi è il seguente: noi non siamo qui per valutare l'attività del generale Pirzio Biroli, ma per esaminare se, da un punto di vista politico, il trattamento fatto nel disegno di legge a questo generale comporti delle conseguenze che possono essere nocive al Paese anche nel campo internazionale. Ricordo che, all'epoca del Ministero Casati, mi sono recato in Jugoslavia, quando ero Sottosegretario di Stato alla guerra, e, durante una mia visita fatta al Montenegro, il Presidente del Consiglio montenegrino, in un brindisi ufficiale, rispondendo ad un mio saluto, indicò il generale Pirzio Biroli come il più feroce criminale di guerra che avesse operato in Jugoslavia durante la guerra fascista.

Dirò di più — e qui c'è il collega Gasparotto che può confermare quello che io dico —: il Ministero della guerra, all'epoca in cui a capo di esso si trovava il nostro Presidente senatore Casati, istituì una Commissione per esaminare le richieste dei vari Paesi alleati che chiedevano la consegna dei criminali di guerra. Questa Commissione venne costituita per evitare che l'Italia si dovesse trovare in condizioni così tragiche e così dolorose da dover consegnare dei soldati italiani a quelli che erano stati fino a poco tempo prima nostri nemici, a scapito non soltanto della dignità e della sovranità del nostro Paese, ma soprattutto a scapito della salvaguardia e della incolumità di questi soldati. Così venne nominata questa Commissione, della quale in un primo tempo fu Presidente il nostro Presidente onorevole Casati, in un secondo tempo l'onorevole Facchinetti e in un terzo tempo l'onorevole Gasparotto. Essa era costituita non soltanto da uomini politici, ma da generali, da funzionari dello Stato,

## IV COMMISSIONE (Difesa)

22ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

da professori di diritto internazionale; essa ha svolto le indagini in una maniera veramente scrupolosa e obiettiva. Si è cercato in ogni modo di sfrondare le accuse da tutte quelle che potevano essere le esagerazioni di parte avversaria, fino al punto che la maggior parte delle richieste avanzate dalla Jugoslavia ed anche dagli altri Paesi sono state respinte. Io personalmente sono stato relatore di alcune richieste per criminali di guerra avanzate a carico di alcuni ufficiali che avevano combattuto nell'Unione Sovietica, ed ho concluso che, allo stato delle prove e degli atti, non vi erano elementi per poter dichiarare quegli ufficiali criminali di guerra.

Però, onorevoli colleghi, nonostante tutta la condiscendenza, nonostante tutta la comprensione nei confronti dell'altissimo compito che era stato assegnato alla Commissione, per il generale Pirzio Biroli purtroppo questa ha dichiarato che, allo stato degli atti, esistono prove concrete, precise, specifiche, che egli è un criminale di guerra. È doloroso doverlo dire; ma ad ogni modo il relatore che, se ben ricordo, fu il generale Ago, propose, e la Commissione accettò, che il generale Pirzio Biroli venisse deferito al Tribunale militare. Che il Tribunale militare sia abituato — consentitemi questa franchezza; siamo qui in una Commissione ristretta — ad assolvere i vari Carboni e tutti gli altri che hanno fatto la rovina del nostro Paese e che rappresentano la vergogna più inqualificabile dell'Esercito italiano, che il Tribunale militare sia così propenso e così tenero di cuore da assolvere costoro, ciò torna a grave responsabilità di coloro che così operano. Io richiamo la vostra attenzione sul fatto che il Procuratore generale militare, parecchie volte sollecitato dal Ministro Gasparotto e dal Ministro Facchinetti perchè iniziasse questi procedimenti per dare la sensazione agli Alleati che noi facevamo le cose sul serio, ha fatto orecchio da mercante e fino a questo momento nessun procedimento si è iniziato a carico di coloro che la Commissione ha ritenuto potessero essere considerati criminali di guerra.

Il fatto che la Commissione li abbia denunciati, non significa che ciò costituisca un definitivo giudizio. Tuttavia, siccome la Commissione ha esaminato con un senso di profonda comprensione le varie accuse ed ha denunciato soltanto quei casi che veramente apparivano spettacolari e macroscopici, si pensava che la Commissione a-

vrebbe potuto ricevere, attraverso l'autorità del Tribunale militare, la consacrazione della sua attività. Fino ad oggi questo non si è verificato. Io stesso da numerosi mesi non partecipo più ai lavori di quella Commissione perchè, in verità, fare la parte ridicola di andare ad esaminare delle pratiche ed emettere dei giudizi per poi mandarli ad impolverarsi negli archivi, io credo non sia dignitoso.

In conclusione, poichè il problema è squisitamente politico, e non ha niente a che fare con l'aspetto militare, non posso assumere la responsabilità di votare a favore del disegno di legge. Ritengo anzi che la Commissione debba avvertire lo stesso senso di perplessità che anima me. Per tali motivi proporrei — ed ho qui una richiesta esplicita in tal senso — che questo disegno di legge venga rinviato all'esame della Assemblea plenaria, in modo che essa, trattandosi di un provvedimento di carattere squisitamente politico, ne assuma tutta la responsabilità.

FACCHINETTI. Io non credo che una saggia soluzione sia quella di rinviare un provvedimento di tal genere all'esame dell'Assemblea. Si tratta di materia assai delicata, e la discussione in seno all'Assemblea non farebbe che risvegliare delle polemiche che abbiamo tutti interesse, da ogni parte, di considerare chiuse: si tratta di una questione che dobbiamo trattare con il dovuto riserbo.

Credo che essa possa porsi in questi termini: se ben ricordo, non esiste una lista jugoslava che concerna criminali di guerra italiani. I lavori della Commissione (che ha operato sempre con ampiezza di vedute ed una unità di intenti veramente rara e pregevole) si sono svolti sulla base di notizie che erano pervenute officiosamente dai nostri rappresentanti a Londra, notizie raccolte negli ambienti degli Alleati, e che avevano perciò qualche fondamento probatorio, ma non erano formulate come richieste perentorie presentate da quello Stato agli Alleati, e ritrasmesse all'Italia.

In ogni modo il problema è di second'ordine. Voglio dire che non è per riguardo ad una potenza straniera, o alle sue pretese, che nasce in noi uno scrupolo nell'adottare il provvedimento così come ci è presentato; lo scrupolo nasce dal fatto che una Commissione italiana, superiore ad ogni sospetto, composta delle più elette rappresentanze militari, politiche e giudiziarie, ha

## IV COMMISSIONE (Difesa)

22ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

creduto di segnalare il caso del generale Pirzio Biroli al Tribunale militare. Credo che, in sede di giudizio, una nostra decisione potrebbe avere un significato equivoco, che andrebbe certamente al di là delle stesse intenzioni di coloro che sono amici della giustizia e che sono favorevoli a considerare chiuse certe parentesi della storia italiana. Vorrei arrivare a questa proposta: disgiungiamo il caso del generale Pirzio Biroli da quello del generale Santini. Desidererei che il nostro Presidente, per le vie che riterrà più adatte, faccia presente al Ministro della difesa che una segnalazione di questo genere, la quale ormai rimonta ad alcuni anni addietro, merita una decisione da parte del Tribunale militare; perchè, da una parte non possiamo prendere una decisione finchè pende una situazione giudiziaria nei confronti del generale Pirzio Biroli e, dall'altra, non è umano che un uomo sia assoggettato per degli anni ad una istruttoria che praticamente non ha luogo, mentre ha tutto il diritto di veder giudicato e risolto il suo caso.

Propongo pertanto, formalmente, che per quanto concerne il generale d'armata Santini noi approviamo il disegno di legge, e che per quello che concerne il generale Pirzio Biroli sospendiamo il provvedimento, in attesa dei chiarimenti che possono venirci dal Ministro della difesa. Comunque, nella sua attuale forma, noi non possiamo approvare il provvedimento che ci viene proposto.

GASPAROTTO. Quanto ha detto l'onorevole Palermo è esatto. La Jugoslavia ha presentato una lista di presunti criminali di guerra agli Alleati, non direttamente a noi, e gli Alleati ce la hanno rimessa. Essa comprende 480 nomi.

La Commissione ha lavorato indefessamente, ed è già stata definita la posizione di oltre 300 indiziati. 40 sono stati deferiti al Tribunale militare: non che con questo essi si intendano senz'altro incriminati, poichè la facoltà della Commissione è semplicemente deliberatoria; ove manchino affatto le prove, si chiude la pratica; ove invece sussistano elementi per ritenere che debba essere opportunamente investito del giudizio il Tribunale militare, viene trasmessa la denuncia alla Procura generale militare. Sono stati deferiti alla Procura militare Roatta, Bastianini, Giunta e perfino un sergente: questo per dimostrare che non si è avuto riguardo al grado, perchè se nell'esecuzione di un ordine si usano pro-

cedimenti di particolare ferocia, la Commissione ha ritenuto che ciò costituisca un eccesso passibile di incriminazione, pur rimanendo impregiudicato il giudizio che darà il Tribunale militare.

Se mi richiamo ai miei ricordi di guerra, debbo dire che, avendo conosciuto il generale Pirzio Biroli, l'ho giudicato persona umanissima, amico dei soldati e degno di ogni stima. Purtroppo egli ha avuto la disgrazia di eseguire un numero cospicuo di quegli ordini pazzeschi che venivano da Roma, ordini raccapriccianti, che il Governatore della Dalmazia, Bastianini, faceva propri. Siccome il numero delle esecuzioni sommarie è stato cospicuo nella sfera di competenza del Pirzio Biroli, la Commissione, me compreso, ha ritenuto di dover deferire il generale Pirzio Biroli al Procuratore generale militare.

Giorni or sono mi sono rivolto, in via confidenziale, all'Avvocato militare perchè sollecitasse il disbrigo delle pratiche pendenti ed ho saputo in via indiretta, non in via ufficiale, che l'Avvocatura militare ha domandato giorni or sono la copia dei bandi. Per la delicatezza dell'oggetto in questione, il Segretario della Commissione non ha creduto di consegnarli ed ha consigliato di rivolgersi direttamente al Ministero della guerra. Ciò vuol dire che l'istruttoria è in corso. La delicatezza della materia è data da questo; che al momento in cui il Procuratore generale militare eleva l'accusa, viene emesso il mandato di cattura, il che qui porterebbe, non solo conseguenze gravi per la persona indiziata, ma anche ripercussioni nell'opinione pubblica. Comunque qui la Commissione non c'entra. Ormai di questa pratica è investita la Procura generale militare.

Per questi motivi, mentre mi associo con tutto il cuore alla sollecitazione del senatore Facchinetti perchè non venga portata alla discussione in Assemblea una materia di tanta delicatezza, specialmente in questo momento, data la situazione dei nostri rapporti con la Jugoslavia, penso che bisognerebbe insistere presso l'Avvocatura militare perchè dia una risposta definitiva sul caso Pirzio Biroli. Senza ricorrere a vie burocratiche, si potrebbe pregare il collega Cerica perchè voglia rivolgersi al Procuratore generale militare affinchè faccia in modo che la posizione del generale Pirzio Biroli venga chiarita.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che la proposta del senatore Facchinetti possa essere accolta.

## IV COMMISSIONE (Difesa)

22ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

CERICA. Anche io sono del parere dell'onorevole Facchinetti, di scindere cioè la posizione del generale Pirzio Biroli da quella del generale Santini.

PALERMO. A proposito di quanto il disegno di legge si propone di disporre, ricordo che nel 1944, essendo io Sottosegretario per la difesa, fu deciso, per porre riparo ad una situazione creata dal fascismo, che arrivati al grado di generale, non si iniziasse per questi alti ufficiali una nuova carriera più lunga di quella precedente. Si stabilì infatti di farla finita con tutti i gradi successivi, fino a Maresciallo dell'Impero; dato che il grado di generale è all'apice della carriera e non v'è alcuna necessità di ulteriori promozioni. In quella occasione, oltre ad abolire il grado di maresciallo, si stabilì di abolire anche tutti i privilegi che venivano concessi agli ufficiali quando arrivavano al grado di generale di corpo d'armata.

CADORNA, *relatore*. Questi sono diritti acquisiti dal comandante di un Corpo d'armata. Il generale Pirzio Biroli, infatti, comandava il Corpo d'armata indigeno in Africa.

Quindi, pure essendo stati aboliti tali gradi, le persone che li avevano raggiunti conservano il trattamento economico relativo.

In ogni modo bisogna trovare la maniera di disgiungere il caso del generale Santini da quello del generale Pirzio Biroli.

PALERMO. Nel 1926, cioè dopo una guerra vittoriosa, il Governo italiano diede vita e degli assegni speciali a quei generali d'armata che con il loro comportamento avevano contribuito alla vittoria; e su ciò nulla da accipire.

Dopo una guerra perduta invece, conservare *ad personam* gli assegni ai generali d'armata, mi sembra una incongruenza.

CADORNA, *relatore*. Questi assegni si riferiscono ad un comando tenuto durante una guerra stravinta: quella di Etiopia.

CERICA. Vorrei chiarire questo concetto: lo Stato, nella sua essenza giuridica, ha una continuità, una permanenza di vita, che non può subire interruzioni. Il giorno in cui noi fissassimo il principio che un militare che serve nelle Forze armate dello Stato debba veder rotta questa continuità giuridica dello Stato negli impegni che lo Stato assume, credo che sanciremmo una enormità morale e giuridica. I generali che hanno fatto la guerra d'Africa hanno servito l'Italia, quindi come possiamo noi non dare a que-

sta gente gli stessi diritti di quelli che hanno difeso l'Italia nel 1915-18 di fronte agli austriaci. Il soldato che combatte non può discutere; altrimenti noi verremmo a riconoscere che lo Stato italiano manca di una continuità storica e giuridica, e ciò non credo sia possibile sancire.

GORTANI. Non sono molto competente in materia; ma se v'è un principio fondamentale che sancisce che i dipendenti dello Stato abbiano diritto ad un determinato trattamento, l'eccezione a tale principio è per se stessa sbagliata. Perché, mi domando, vi debbono essere delle eccezioni graduate a seconda della fortuna che assiste o meno l'una o l'altra azione bellica? Ammesso il principio che la Nazione debba gratitudine, traducibile in emolumenti a vita, ai generali che abbiano particolarmente meritato, non trovo che sia giusta la valutazione commisurata ai risultati che la fortuna ha loro permesso di conseguire.

Non dimentichiamo che la vecchia Roma tributava grandi onori anche ai generali sconfitti purché avessero perduto con onore. Pertanto mi sembra che la questione vada esaminata sotto l'aspetto generale; se sia, cioè, opportuno che questa eccezione alle norme generali debba essere applicata costantemente, oppure costantemente non applicata. Sono dell'avviso che sarebbe opportuno emanare una legge di carattere generale in modo da poterla applicare senza eccezioni, perché le eccezioni possono essere anche ingiuste, a seconda degli orientamenti che si seguono.

BELTRAND. A me sembra che la questione vada riguardata sotto un profilo giuridico. Nei confronti di un generale che, secondo la legge dello Stato, ha diritto a determinati emolumenti (ma che però è imputato di un delitto) deve essere applicata la norma generale fino a quando il tribunale non deciderà la sospensione del diritto quesito. Pertanto, non mi sembra possibile da parte nostra impedire l'attuazione della norma di legge in attesa che la giustizia militare segua il suo corso.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Volevo far presente alla Commissione che il Ministro Pacciardi desidererebbe essere presente alla discussione di questo disegno di legge. Pregherei pertanto la Commissione di voler rinviare ad altra seduta il dibattito.



PANETTI. A titolo di precisazione, dato il tenore generale del disegno di legge che siamo chiamati a discutere, vorrei far notare che in questa sede non si può differenziare la situazione di due persone, poichè è un'intera categoria cui il disegno di legge riserva il trattamento in esso contemplato.

FACCHINETTI. Se ben ricordo, nel momento in cui fu abolito il grado di maresciallo e quello di comandante di armata, ci si è trovati di fronte a una serie di casi che era difficile risolvere. Non intendo far nomi; ma fra questi vi era qualcuno che aveva delle giustificazioni a sostegno della carriera compiuta, perchè i gradi non li aveva ricevuti dal fascismo, ma li aveva conquistati sul campo. Ci siamo trovati allora nella impossibilità di negare dei diritti che erano stati concessi a coloro che avevano servito la Patria con assoluto onore; furono quindi fatti dei decreti *ad personam* per mantenere gli assegni a questi generali. Ora è chiaro che, di caso in caso, siamo arrivati ad instaurare quasi un regolamento generale che prestabilisce determinati diritti; nel caso concreto quindi mi sembra che la nostra coscienza possa essere tranquilla perchè si tratta di provvedimenti *ad personam* sulla linea del diritto che si è instaurato. Nella prossima riunione potremo chiedere al Ministro della difesa che cerchi di sollecitare una decisione da parte del Tribunale militare nei confronti del generale Pirzio Biroli, perchè la sua situazione

non può essere prolungata all'infinito. Abbiamo il diritto di chiedere che coloro che debbono assumersi una responsabilità, che nessun altro può assumere al posto loro, la prendano e ci facciano conoscere le loro decisioni.

PALERMO. Io sono d'accordo con i colleghi sul fatto che si tratta una questione di principio. Consentitemi di dire che le leggi non si fanno per le persone, ma si fanno per lo Stato.

Nel 1944 questi provvedimenti di favore furono abrogati; ma poi, attraverso decretini speciali *ad personam*, i privilegi usciti dalla porta, sono rientrati dalla finestra.

Io ritengo pertanto che, senza scindere affatto il caso del Pirzio Biroli da quello del Santini, sia bene che al riguardo vi sia una norma precisa.

Mi permetto, pertanto, di insistere, a norma dell'articolo 25 del nostro Regolamento, che la discussione sia portata dinanzi all'Assemblea plenaria.

CINGOLANI. È evidente che la Commissione ha il diritto di accogliere la proposta del senatore Palermo, tuttavia io sarei dell'avviso di rinviare la discussione alla prossima riunione, alla presenza del Ministro della difesa, così come è stato richiesto dal Sottosegretario Vaccaro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 18.